



Sentenza n. 208 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 7 ottobre 2021, deposito del 29 ottobre 2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 41 del 2021

parole chiave:

PROCESSO PENALE – GIUDIZIO ABBREVIATO – ERGASTOLO – IMPUTATO
INFERMO DI MENTE – INCIDENTE PROBATORIO

disposizione impugnata:

- art. 438, comma 1-*bis*, del [Codice di procedura penale](#), come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della [legge 12 aprile 2019, n. 33](#).

disposizioni parametro:

- art. 111, secondo comma, della [Costituzione](#).

dispositivo:

non fondatezza

Dopo la sentenza n. 260 del 2020, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla legittimità della **disciplina del giudizio abbreviato** per come modificata ad opera della legge n. 33 del 2019, che ha introdotto il comma 1-*bis* all'art. 438 c.p.p., secondo cui «non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo».

La questione è stata sollevata dal G.u.p. del Tribunale ordinario di Rimini a seguito della richiesta di rito abbreviato da parte del difensore di un imputato per omicidio aggravato, riconosciuto incapace di intendere e di volere con perizia accertata in sede di incidente probatorio. Secondo il giudice *a quo*, **sarebbe del tutto superflua la celebrazione di un processo dibattimentale e collegiale qualora sia stata “incontrovertibilmente accertata” – con le garanzie del contraddittorio – l'incapacità dell'imputato**. In tali circostanze, infatti, nulla potrebbe aggiungersi al materiale probatorio già esistente e in alcun modo i diritti di difesa potrebbero risultare rafforzati; inoltre, il dibattimento non porterebbe ad un diverso esito sul piano sanzionatorio rispetto al giudizio abbreviato, poiché, in entrambi i casi, stante l'infermità di mente, dovrà essere applicata solo una misura di sicurezza. Per tali ragioni, il rimettente ritiene che la preclusione di cui all'art. 438, comma 1-*bis*, c.p.p. sia illegittima – per contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost. – nella parte in cui non consente l'accesso al rito abbreviato all'imputato infermo di mente, qualora la sua incapacità sia stata già accertata con perizia in sede di incidente probatorio.

La Corte costituzionale evidenzia, in primo luogo, come, contrariamente a quanto affermato dal giudice *a quo*, il difetto di imputabilità ritenuto da una perizia assunta in incidente probatorio non possa ritenersi

un dato processualmente accertato, poiché esso attende ancora di essere valutato dal giudice che, ai fini della decisione, potrà sempre motivatamente discostarsi da quelle valutazioni. La questione sottoposta alla Corte, allora, riguarderebbe più che altro **la ragionevolezza della scelta legislativa di imporre la celebrazione del rito ordinario anche quando le circostanze che escludono la responsabilità dell'imputato sia particolarmente agevole (anche se non incontrovertibile)**, come nel caso del vizio totale di mente appurato nell'ambito di una perizia assunta mediante incidente probatorio. In tali casi, infatti, si potrebbe essere costretti a celebrare un dibattimento pubblico senza alcuna ragione giustificativa, determinando un inutile dispendio di risorse organizzative e in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.

Tuttavia, riprendendo le argomentazioni della sentenza n. 260 del 2020, la Corte osserva come la *ratio* della riforma operata dalla legge n. 33 del 2019 consista proprio nella **necessità che per i reati più gravi previsti dall'ordinamento vi sia la celebrazione di un pubblico dibattimento innanzi ad una Corte d'assise e non a un giudice monocratico**. Tale esigenza – sostiene la Corte – non viene meno neppure rispetto ai casi in cui l'imputato non possa essere ritenuto personalmente responsabile. In ogni caso, il perseguimento di una simile finalità, anche se foriera di aggravii processuali, rientra comunque nel novero delle scelte discrezionali del legislatore, rispetto alle quali la Corte non può sovrapporre la propria autonoma valutazione, salvo il caso di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non riscontrata nel caso di specie.

Andrea Giubilei